SEDUTA 4. SITZUNG 24-1-1949

Presidente: MENAPACE

vice-Presidente: MAGNAGO

	The state of the s	M-00/M	$10^{-6} + 10^{$
	•		
•			
•			
	,		

(Ore 10.45).

PRESIDENTE: Signori, la seduta è aperta.

PANIZZA (D.C.): (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: 42 presenti; la seduta è validamente costituita. In base al criterio approvato nella seduta del 19 corrente mese, si dà lettura del verbale riassuntivo della seduta stessa.

(Dà lettura del processo verbale).

Vi sono osservazioni riguardo al processo verbale?

Approvato.

È stata presentata nella seduta precedente dal consigliere Cristoforetti un'interrogazione a questa Presidenza del Consiglio: riguardo alla materia di quest'interrogazione tanto questa Presidenza come il Consiglio sono incompetenti, essendo stata costituita la Commissione di convalida. Perciò propongo al Consiglio che l'atto dell'interrogazione presentata dal consigliere Cristoforetti venga passato alla Commissione stessa nella persona del suo Presidente, avvocato Rosa.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): La prego di far leggere l'interrogazione.

PRESIDENTE: Prego il Segretario di dar lettura dell'interrogazione.

PANIZZA (D.C.): « Per conoscere se siano esatte le accuse di spionaggio a favore della Francia mosse dalla stampa alla consigliera Marchetto e in caso affermativo si ritenga politicamente compatibile questo passato con la responsabilità che deriva alla detta Consigliera dalla sua qualità di consigliere regionale ».

PRESIDENTE: Essendo stata nominata la Commissione di convalida, la discussione in questa sede non si tiene. Aspettiamo che la Commissione di convalida abbia raccolto i documenti necessari e riferito al Consiglio. Se il consigliere Cristoforetti si dichiara soddisfatto, passo l'atto alla Commissione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Non desidero sottoporla a discussione, ma solo dichiarare se sono o non sono soddisfatto. E non posso dichiararmi soddisfatto. Accettarlo vuol dire rassegnarmi a fare della questione morale un insussistente caso di contestazione. Non intendo discutere la validità delle elezioni. Ognuno di noi dovrà passare al vaglio della apposita commissione.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Un momento! Quando si parla di persone il pubblico deve uscire. Ma sic-

come è questione che deve essere trattata dalla Commissione di convalida, non credo che si possa permettere la discussione. Se Lei vuole rispondere che non è soddisfatto, si deve limitare a questa risposta. Altrimenti il pubblico deve uscire.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Vale il Regolamento della Camera.

PRESIDENTE: Pongo la pregiudiziale: la materia che è contenuta in questa interrogazione non è di competenza né di questa Presidenza né del Consiglio, dopo costituita la Commissione di convalida. Perciò prego il Consiglio di pronunciarsi per il passaggio dell'interrogazione alla Commissione di convalida.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): La Commissione è competente a discutere solo la validità dell'elezione. Io non scendo a discutere sulla validità dell'elezione. Voglio precisare. C'è un'indegna campagna, che mi permetto di qualificare indegna, su tutta la stampa nazionale, e la pubblica opinione è molto scossa, in tutta la Nazione. I casi sono due: o la consigliera Marchetto non è colpevole, e allora il Consiglio deve fare una dichiarazione che faccia smettere tale campagna: o la signora Marchetto è colpevole, ed allora noi dobbiamo dire alla stampa nazionale che la Legge, così com'è attualmente, consente che questa Consigliera segga nel Consiglio regionale di Trento come consentirebbe che sedesse a Palermo, a Napoli, in Lombardia, nel Veneto. Quindi, cessate questa campagna. Io però, vorrei sottoporre alla signora Marchetto il quesito di concedere la formazione di un

giurì d'onore che possa specificare, se gli atti a lei ascritti siano stati fatti per lucro o esclusivamente per motivi politici.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Lei sa benissimo che la Commissione tratta tutti i casi, anche quei casi per cui non viene sporta una specie di querela. Perciò io dico: o questa discussione finisce con quanto Lei ha detto, o propongo, qualora il Consiglio intenda discutere quest'argomento, che non è all'ordine del giorno, di far sgombrare l'aula.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Trasformerò l'interrogazione in interpellanza alla prossima seduta.

PRESIDENTE: Una cosa vorrei dire sull'interrogazione del consigliere Cristoforetti: Egli ora ha chiarito il suo pensiero in modo, mi pare, soddisfacente, per poter porre obiettivamente la questione. O la prima parte dell'interrogazione ha un fondamento, ed allora su questo fondamento il consigliere Cristoforetti deve avere la bontà di attendere che la Commissione raccolga tutto il materiale, che ancora non possiede; o non c'è nessun addebito, ed allora egli chiede di far cessare la campagna di stampa, cosa che esce più che mai dalla nostra competenza. Perciò io chiedo ancora che il Consiglio si pronunci per chiudere immediatamente questa discussione e passare all'ordine del giorno.

MITOLO (M.S.I.): Perché queste limitazioni?

PRESIDENTE: Pongo ai voti la proposta di chiudere la discussione su questo argomento e di passare all'ordine del giorno. CAPRONI (P.P.T.T.): Chiedo la parola per una pregiudiziale. Desidero che sia ben chiaro che il voto che dovrà pronunciare il Consiglio non implica la rinuncia da parte del mio gruppo di far valere in sede di commissione tutte quelle eccezioni che si riferiscono alla competenza della Commissione stessa.

DEFANT (A.S.A.R.): Siccome la Commissione non è competente ad esprimere sul caso che si riferisce all'interpellanza del consigliere Cristoforetti io pregherei, trattandosi di materia affine, che il Consiglio si pronunciasse onde evitare che si costituisca una Commissione ad hoc, che si occupi del caso. Il Consiglio dovrebbe dire se la Commissione è giuridicamente capace di trattare il caso suesposto o meno.

PRESIDENTE: Riguardo alla proposta del consigliere Defant, nel caso in cui la Commissione — attraverso il Presidente — dichiarasse, dopo aver esaminato i documenti, di non essere competente, il Consiglio vedrà di nominare un'altra commissione. Per intanto la Commissione è competente a giudicare anche questo caso ed io passo l'interrogazione alla Commissione di convalida.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Allora mi dichiaro soddisfatto, in attesa della risposta della Commissione stessa.

PRESIDENTE: Rinuncia a trasformare l'interrogazione in interpellanza?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Si, allora si!

PRESIDENTE: La discussione è chiusa. Riguardo all'ordine del giorno della seduta di oggi, mi sento in obbligo di fare qualche dichiarazione ai consiglieri. Avevo annunciato

nella seduta precedente che per l'ordine del giorno di oggi avremmo avuto un progetto di legge della Giunta regionale. Per difficoltà tecniche sopravvenute non è possibile presentarlo. Perciò l'ordine del giorno si presenta con i due punti che avevo già annunciato: « Nomina della Commissione per il regolamento interno ed esame di uno schema di regolamento provvisorio». Dico subito che la nomina della Commissione per il regolamento interno è una delle prime funzioni di ogni Consiglio e noi dobbiamo procedervi ora. Nel frattempo dobbiamo avere in mano uno schema di regolamento che ci consenta prima ancora che la Commissione abbia terminato i suoi lavori di avere alcune norme che si riferiscano alle interpellanze, alle interrogazioni, alle petizioni, alle mozioni e alle votazioni, di modo che noi, approvando oggi un gruppo di venti articoli, che sono strettamente legati a quelle materie, diamo la possibilità alla Giunta di presentare qualunque progetto nelle prossime sedute, e al Consiglio la possibilità di procedere immediatamente alla discussione e votazione relativa. Aggiungo che nella stesura di questi pochi articoli mi sono discostato dal regolamento della Camera, che comprende 55 lunghi articoli; la materia si presenta molto sveltita e più facile. Mi sono attenuto al regolamento della Camera dei deputati nelle quattro definizioni di interrogazione, interpellanza, mozione e petizione. Propongo che la Commissione del regolamento interno sia ristretta nel numero dei suoi componenti. Apro la discussione, chiedendo che i capigruppo designino i rappresentanti per la Commissione stessa.

SALVETTI (P.S.I.): Se questa Commissione da cui deve scaturire un regolamento ha bisogno d'un tempo brevissimo, proporrei

una pregiudiziale: che questo regolamento provvisorio non sia oggetto di un lungo ed elaborato esame, perché è provvisorio. Si autodefinisse così. Direi che venisse accettato così come sta e giace.

PRESIDENTE: La proposta sarebbe bellissima. Ma urta contro certi pericoli. Del resto, appunto perché la materia è di facile esame, ritengo che in questa mattina convenga esaminarla. Tanto più che un esame approfondito non è necessario, perché comparirà a suo tempo il regolamento interno generale, elaborato dalla Commissione. Prego di indicare i nomi per la composizione della Commissione stessa. È sufficiente un numero piccolo che vada da tre a cinque consiglieri. Mi pare che tutti sono consenzienti.

PRESIDENTE: La seduta è sospesa per cinque minuti, perché i rappresentanti dei gruppi si consultino sul numero e sui nomi della Commissione.

(Ore 11,35)

PRESIDENTE: La seduta è riaperta. Desidero preliminarmente rilevare che nel settore di destra di quest'aula, all'infuori dei rappresentanti della stampa e delle persone invitate, il pubblico non si può fermare.

I rappresentanti del gruppo si sono incontrati ed hanno deciso per il numero di cinque membri proponendo i signori consiglieri: dottor Alberti-Poja, dottor Benedikter, professor Salvetti, avvocato Mitolo e Caproni. La proposta è messa ai voti.

Chi accetta la proposta è pregato di alzare la mano.

(segue votazione) approvato.

Passiamo all'esame del regolamento provvisorio del Consiglio.

L'articolo 1 del regolamento provvisorio del Consiglio regionale presenta il seguente testo: « I consiglieri possono interrogare in ogni tempo e per iscritto il Consiglio regionale, che dovrà rispondere direttamente all'interrogante entro otto giorni. L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se sia giunta all'organo della Regione un'informazione e sia esatta, se la Giunta regionale intenda comunicare al Consiglio informazioni o abbia preso o sia per prendere una risoluzione su oggetti determinati. L'interrogante non soddisfatto può trasformare la sua interrogazione in interpellanza ».

Apro la discussione sul primo articolo.

SALVETTI (P.S.I.): Come mai la domanda va fatta « al Consiglio regionale? » Dovrebbe essere detto all' « Organo della Presidenza regionale! ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Va bene! « Alla Presidenza del Consiglio » deve esser detto.

PRESIDENTE: È proposto un emendamento riguardo al primo comma dell'articolo 1.

Do lettura della formulazione da sottoporre alla votazione. Il comma 1 verrebbe modificato come segue: « I signori Consiglieri possono interrogare in ogni tempo e per iscritto il Presidente del Consiglio regionale che risponderà — o farà rispondere — direttamente all'interrogante entro otto giorni ». Nessuno domanda la parola? Allora si ritiene approvata la formulazione del primo comma dell'articolo 1.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Propongo che vada inserito nel secondo comma, pur lasciando il resto invariato, questo punto: « L'interrogante può chiedere risposta scritta ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Sì, ancora meglio!

PRESIDENTE: È posto in votazione l'emendamento proposto dal consigliere Cristoforetti. Il secondo comma dell'articolo 1 avrebbe questa formulazione: « L'interrogante può chiedere risposta scritta ». Se nessuno ha nulla in contrario si ritiene approvato.

SALVETTI (P.S.I.): Il secondo comma non può essere né variato né toccato, perché sposta la sostanza viva di quella che è l'interrogazione. Se mai aggiunto al terzo comma e non inserito nel secondo comma.

ODORIZZI (Presidente della Giunta -D.C.):È giusto.

PRESIDENTE: La proposta d'emendamento del consigliere Cristoforetti viene spostata e diventa il terzo comma dell'articolo 1: « L'interrogante può chiedere risposta scritta ». È aperta la discussione sul secondo comma. « L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se sia giunta agli organi regionali un'informazione, e se sia esatta; se la Giunta regionale intenda comunicare al Consiglio informazioni o abbia preso o sia per prendere una risoluzione su oggetti determinati ».

Approvato.

Ultimo comma: « L'interrogante non soddisfatto potrà trasformare la sua interrogazione in interpellanza ».

TOMA (IND.): O potrà eventualmente chiedere risposta scritta.

PRESIDENTE: Nel comma terzo viene incorporata la proposta del consigliere Cristoforetti. Il comma terzo sarà così: « L'inter-

rogante può chiedere risposta scritta e se non è soddisfatto potrà trasformare la sua interrogazione in interpellanza ».

AMONN (S.V.P.): Io credo che sia meglio lasciare le due frasi, altrimenti la seconda si riferisce alla prima, o può venire interpretata in questo senso.

PRESIDENTE: Sono due cose distinte. Abbiamo qui due proposte: quella di abbinare l'emendamento del consigliere Cristoforetti alla dicitura del comma: « l'interrogante non soddisfatto potrà . . . ecc. ». E la proposta del signor Amonn di non toccare la dicitura del comma terzo come approvato prima, cioè inserendo come quarto comma: « L'interrogante non soddisfatto potrà trasformare la sua interrogazione in interpellanza ». Chi è d'accordo perché si abbia un comma terzo ed un comma quarto, perché siano separati questi due testi è pregato di alzare la mano.

Approvato nella seguente formulazione: articolo 1: « I consiglieri possono interrogare in ogni tempo e per iscritto il Presidente del Consiglio regionale, che risponderà o farà rispondere direttamente all'interrogante, entro otto giorni.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sià vero, se sia giunta agli organi della Regione una informazione e se sia esatta, se la Giunta regionale intenda comunicare al Consiglio informazioni o abbia preso o sia per prendere una risoluzione su oggetti determinati.

L'interrogante può chiedere risposta scritta.

L'interrogante non soddisfatto potrà trasformare la sua interrogazione in interpellanza». Articolo 2: « Ogni consigliere ha diritto di presentare l'interpellanza indicando l'oggetto per iscritto. L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta regionale circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta. L'interpellanza è annunciata al Consiglio regionale nella seduta in cui è presentata. Di regola la Giunta regionale risponde nella seduta stante oppure nella seduta successiva. Può essere fissata una seduta riservata allo sviluppo, allo svolgimento delle interpellanze. L'interpellante potrà presentare una mozione o un ordine del giorno ».

Annunzio che è presentato un emendamento, al comma quarto. Invece della formulazione che si trova nel testo, il comma quarto verrebbe a dire: « Di regola la Giunta regionale risponde nella seduta successiva. Può essere fissata una seduta riservata allo svolgimento delle interpellanze ».

Apro la discussione sull'articolo 2. e sull'emendamento al comma quarto.

Approvato.

Il comma quarto ha questa formulazione: « Di regola la Giunta regionale risponde nella seduta successiva. Può essere fissata una seduta riservata allo svolgimento delle interpellanze ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Volevo che ci si fermasse sul comma 2, dice: « L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta regionale circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta ».

Se io trasformassi la mia interrogazione di stamane in interpellanza non rientrerebbe in questo secondo comma, quindi faccio osservare che dovrebbe essere modificato. Posso chiedere se sia vera una certa notizia e se non sono soddisfatto la trasformo in interpellanza. Stando a questo comma non potrebbe essere risposto perché non riguarda i motivi, gli intendimenti della condotta della Giunta. Scusi, se sono pignolo.

PRESIDENTE: Proponga altra formulazione, un emendamento.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): C'è una commissione di avvocati, di legali: a quella sottopongo la proposta.

MITOLO (M.S.I.): Qui si fa una distinzione fra interrogazione e interpellanza. L'interrogazione riguarda il Consiglio regionale, l'interpellanza riguarda la Giunta. Uno non può trasformare una interrogazione in interpellanza quando sa che l'interpellanza riguarda la Giunta e non il Consiglio. Riferendomi all'esempio del consigliere Cristoforetti, se avesse preso visione di questo regolamento, non avrebbe potuto trasformare la sua interrogazione in interpellanza, in quanto la Giunta non era competente a rispondere alla domanda da lui fatta. O trasformare il concetto che si è dato ad interpellanza ed interrogazione o lasciare le cose così.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Quindi l'interrogante non soddisfatto aspetta che termini il Consiglio regionale e che cambi, tra quattro anni. Se l'interrogante non è soddisfatto cosa fa?

PRESIDENTE: Si fa una mozione.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Può essere trasformata in mozione? E allora bisogna essere precisi.

PRESIDENTE: Se il caso non rientra in quello che è previsto dal regolamento bisogna trasformarlo da interrogazione non in interpellanza ma in mozione. E la cosa è risolta. BENEDIKTER (S.V.P.): Allora sarà necessario mettere l'alternativa al quarto comma dell'articolo 1: « l'interrogante non soddisfatto potrà trasformare la sua interrogazione in interpellanza o mozione ».

L'articolo 2 risulta approvato nel testo seguente: « Ogni consigliere ha diritto di presentare interpellanza, indicandone l'oggetto per iscritto. L'interpellanza consiste nella domanda fatta alla Giunta regionale circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta.

L'interpellanza è annunziata al Consiglio regionale nella seduta in cui è stata presentata.

Di regola, la Giunta regionale risponde nella seduta successiva. Può essere fissata una seduta riservata allo svolgimento delle interpellanze.

L'interpellante potrà presentare una mozione o un ordine del giorno.

L'ordine del giorno verrà discusso nella seduta successiva, a meno che non venga votata l'urgenza dalla maggioranza del Consiglio regionale ».

DEFANT (A.S.A.R.): Noi della minoranza non possiamo essere d'accordo con la proposta riguardante le mozioni. Che il Consiglio possa esimersi dal discuterla è un conto, ma che il presentatore della mozione abbia il diritto di presentarla è un altro conto! Sono due cose diverse. Quindi il riconoscimento dei diritti della minoranza deve essere in qualsiasi momento garantito. Il Consiglio poi deciderà.

PRESIDENTE: Resta l'emendamento sul numero dei consiglieri che devono firmare una mozione; il secondo comma dell'articolo 3 viene ad essere formulato così: « Unà mozione deve essere firmata da almeno tre consiglieri ».

Pongo ai voti questa formulazione: articolo 3: « Ogni consigliere ha diritto di presentare mozioni ed emendamenti alle proposte in discussione.

La mozione è la richiesta fatta dall'interpellante non soddisfatto perché venga aperta discussione sull'argomento che ha fatto oggetto dell'interpellanza. Una mozione deve esser firmata da almeno tre consiglieri ».

Chi è d'accordo con questa formulazione è pregato di alzare la mano.

Approvato.

Articolo 4: « Ogni mozione presentata al Consiglio regionale deve essere rimessa all'esame di una speciale Commissione a meno che l'oggetto non rientri negli attributi e competenze delle Commissioni permanenti. Si potrà prescindere dall'esame della Commissione quando sia proposta l'urgenza, votata dai due terzi dei presenti ».

La discussione è aperta sull'articolo 4. Approvato.

Articolo 5.

UNTERRICHTER (D.C.): E gli emendamenti presentati? Ne avevo presentato uno scritto.

PRESIDENTE: L'emendamento riguarda l'articolo 5. Leggo la formulazione iniziale e poi l'articolo con l'emendamento che mi è stato presentato. Articolo 5: « Ogni consigliere può presentare petizioni.

La petizione è l'atto con cui un cittadino di cui sia accertata la maggiore età, interroga il Consiglio regionale intorno ad atti di sua competenza o ai disegni di legge che dovrà esaminare.

La maggior età del postulante deve essere provata legalmente. Ogni petizione deve essere presentata al Consiglio regionale da un consigliere.

Ogni petizione viene letta dai segretari o annunziata in sunto dal Presidente. Se però il Consiglio regionale risolve l'urgenza senza rinvio all'esame delle Commissioni, la petizione dovrà essere letta per intero cogli atti che l'accompagnano.

Il Consiglio regionale deciderà intorno ad ogni petizione nella sessione in cui gli viene presentata ».

Quest'altra formulazione sposta notevolmente la prima stesura: « Ogni cittadino può presentare petizione al Consiglio regionale a mezzo di un consigliere. La petizione è un atto con cui ogni cittadino, di cui si è accertata la maggiore età, interroga il Consiglio regionale intorno ad atti di sua competenza o di disegni di legge che dovrà esaminare. La maggiore età del postulante deve essere accertata legalmente in caso di dubbio. Ogni petizione viene letta dal Segretario o annunciata in sunto dal Presidente. Se però il Consiglio regionale risolve d'urgenza senza il rinvio all'esame della Commissione, la petizione dovrà essere letta per intero con gli atti che l'accompagnano. Il Consiglio regionale è tenuto a rispondere sollecitamente ad ogni petizione ».

Apro la discussione sull'emendamento.

DEFANT (A.S.A.R.): Vorrei pregare il signor Presidente del Consiglio di chiarire lo spirito dell'articolo 5. Tiene conto l'articolo 5 in generale o in particolare del regolamento dell'assemblea, quale venne enunciato dall'articolo 53 dello Statuto regionale, cioè della facoltà del referendum e della iniziativa popolare?

PRESIDENTE: Questo non è diritto di iniziativa popolare. È una materia che non abbiamo ancora esaminato ed entrerà a far parte di un altro regolamento; qui si tratta solo delle interrogazioni, interpellanze, petizioni, mozioni e votazioni. Il diritto d'iniziativa popolare darà materia ad altri testi che verranno presi in esame a suo tempo.

BENEDIKTER (S.V.P.): Trovo giusto ed opportuno l'emendamento, in quanto i consiglieri come tali non hanno bisogno di ricorrere a petizioni per fare le loro interrogazioni e per chiedere quello che loro interessa. Mentre la petizione è il solo mezzo per il quale il cittadino può arrivare dinanzi al nostro Consiglio con le sue richieste. Quindi è necessario precisare che ogni cittadino può presentare le sue richieste al Consiglio regionale a mezzo di un consigliere.

Ich habe gesagt, dass die vorgeschlagene Formel zweckmässig ist, denn die Petition als solche ist das einzige Mittel, das ein Bürger hat, um einen Antrag vor den Rat zu bringen.

PRESIDENTE: Sono d'accordo con il chiarimento; però è evidente che l'articolo 5 aveva il medesimo contenuto. Non si tratta che di chiarire.

SALVETTI (P.S.I.): Propongo di votare la dizione originale; non c'è nessuna variante di sostanza. Nella definizione di petizione si concreta il diritto di cittadino. Quindi rimanga la formulazione che c'è, salvo che la commissione trovi la dicitura che, rispettando lo spirito, sia più esatta. Propongo di votarlo come sta e giace.

PRESIDENTE: Invece di sottoporre alla votazione — come sarebbe consuetudine — la modifica, propongo a votazione il testo del-

l'articolo 5 come era nella sua primitiva formulazione. Chi è d'accordo con quella formulazione è pregato di alzare la mano.

Approvato.

Articolo 6.

La formulazione di questo articolo è stata oggetto di un emendamento parziale; il testo dell'emendamento dice così: « tutti i progetti di legge, le petizioni o le mozioni dovranno essere discussi articolo per articolo. Prima che sia aperta sui progetti di legge la discussione parziale sugli articoli e paragrafi, ogni consigliere può parlare sull'insieme.

Prima che si apra la discussione, se non furono presentati rapporti scritti, i relatori espongono verbalmente l'oggetto da trattarsi ». È una semplificazione.

Apro la discussione sull'articolo 6.

Approvato.

Articolo 7: « La domanda di sospensione, sull'insieme di un progetto di legge, quella cioè che rinvia la discussione, e la questione pregiudiziale, quella cioè che non si debba entrare in materia, hanno la preferenza nella discussione, né questa prosegue sulla questione principale se prima non vengano rispinte ».

Approvato.

Articolo 8.: « I richiami all'ordine del giorno per le priorità e per l'osservanza del regolamento hanno la preferenza sopra ogni altro oggetto e sospendono sempre la discussione ».

Approvato.

SALVETTI (P.S.I.): Cosa vuol dire « *ordine del giorno* »: sarebbe per caso una mozione di ordine? O è quello che dà l'elenco della materia che si tratta? Può darsi che sia quello.

PRESIDENTE: Riguarda il contenuto dell'ordine del giorno.

SALVETTI (P.S.I.): La precedenza assoluta è sempre quella della mozione d'ordine sulla pregiudiziale.

PRESIDENTE: Quello è indicato nell'articolo precedente riguardo alla mozione d'ordine. Nessuno prende la parola?

Approvato.

Articolo 9.: « Ogni Consigliere ha diritto alla parola soltanto due volte sullo stesso oggetto, eccettuato il caso in cui si tratta di fatto personale. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta, o il sentirsi attribuire opinioni contrarie alle espresse. Il consigliere non potrà tenere la parola più di dieci minuti quando gli viene accordata per la seconda volta, o per fatto personale o per mozione d'ordine o per la chiusura della discussione ».

È aperta la discussione sull'articolo 9.

SCOTONI (P.C.I.): Vorrei che venisse chiarito: « Sullo stesso oggetto ».

PRESIDENTE: Si potrebbe invece trovare un'altra formula.

SCOTONI (P.C.I.): Cosa s'intende per lo « stesso oggetto »?

PRESIDENTE: S'intende sullo stesso punto dell'ordine del giorno, sulla stessa materia.

SCOTONI (P.C.I.): Allora siamo tutti in violazione del regolamento, perché l'oggetto sarebbe il regolamento provvisorio, e se parliamo una volta per ogni articolo si parla altro che due volte! PRESIDENTE: Siccome l'esame viene fatto sopra ogni articolo s'intende di poter prendere la parola per ogni articolo due volte. Lei ha una formulazione da proporre?

SCOTONI (P.C.I.): Se è inteso così, è pacifico. Vorrei che in sede di commissione fosse chiarito meglio.

BENEDIKTER (S.V.P.): L'intervento per fatto personale quante volte può aver luogo? Non è scritto.

PRESIDENTE: Nessun limite. Quando si tratta di fatto personale non c'è un limite.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Se uno mi offende io posso rispondere una volta, e se mi offende venti volte?

PRESIDENTE: Può rispondere venti volte.

Nessun altro prende la parola sull'articolo 9.

Approvato

Articolo 10: « I relatori delle Commissioni potranno parlare quante volte lo crederanno necessario e senza limitazione di tempo. Pari diritto compete ai membri della Giunta regionale ».

Approvato.

Articolo 11: « Le proposte della maggioranza d'una Commissione hanno la priorità nella votazione ».

Approvato.

Articolo 12: « La parola è chiesta al Presidente il quale la accorda in ordine d'iscrizione, dando però sempre la preferenza a chi non l'avesse ancora ottenuta. I relatori delle Commissioni e i membri della Giunta avranno pure la precedenza sugli altri oratori iscritti ». Approvato.

Articolo 13: « Se un relatore manca di rispetto alla dignità del Consiglio o si scosta dal regolamento, il Presidente lo ammonisce senza farne menzione nel processo verbale. In caso di persistenza lo richiama all'ordine, facendone menzione nel processo verbale. Parimenti se un oratore si scosta manifestamente dalla questione, spetta al Presidente di richiamarlo. Se, dopo essere stato due volte così richiamato, un oratore continua a divagare, il Presidente consulta il Consiglio regionale per sapere se la parola gli debba essere tolta. Il Consiglio delibererà in questo caso senza discussione ».

Approvato.

Articolo 14: « La discussione viene chiusa quand'è esaurita la richiesta degli oratori iscritti o quando ne è domandata la chiusura. La chiusura deve essere votata a maggioranza di due terzi dei presenti. Sulla domanda di chiusura può aver luogo discussione, ma non può prendervi parte che un oratore per ogni gruppo. In caso d'ammissione della chiusura, avranno diritto di parlare i Consiglieri che siano iscritti prima della domanda di chiusura ».

Approvato.

Articolo 15: « Chiusa la discussione, il Presidente sottopone al Consiglio regionale l'ordine in cui i punti della discussione saranno messi in votazione. Il Consiglio può discutere l'ordine di votazione proposto dal Presidente ».

Approvato.

Articolo 16: Ha questa formulazione: « Terminata la votazione degli articoli dei progetti di legge, avrà luogo una votazione definitiva sul complesso degli articoli adottati ». Riguardo a questo articolo 16, vi è una proposta perché sia stralciato. È consue-

tudine che dopo l'esame di un testo, articolo per articolo, si proceda alla votazione del complesso. Vi è una proposta perché non lo si faccia; sottopongo l'oggetto alla discussione del Consiglio.

SCOTONI (P.C.I.): Sarebbe opportuno che chi ha proposto l'abolizione la motivasse.

UNTERRICHTER (D.C.): La proposta dell'abolizione della lettura completa era semplicemente per brevità. Perché quando abbiamo approvato qualsiasi testo, articolo per articolo, mi sembra pleonastico che dobbiamo fare ancora una votazione per votare quello che abbiamo votato. Quindi sarei dell'idea di abolire tutto quello che non serve. Come qui, quando abbiamo votato articolo per articolo dobbiamo fare una votazione. Qualcuno mi dirà: quanto ci si mette a fare una votazione? pochissimo, ma a che cosa serve? Ricomincia a discutere tutto da capo?

SCOTONI (P.C.I.): Non mi sembra giusta la proposta per questo motivo: io posso aver approvato tutti gli articoli, pensando che in uno degli ultimi articoli ci siano o si possano fare dei mutamenti che me li rendano accettabili. Qualora mi venissero respinti ho diritto di manifestare la mia opinione contraria sul complesso della legge.

UNTERRICHTER (D.C.): Ritiro l'emendamento presentato.

PRESIDENTE: È proposto l'articolo nella sua primitiva formulazione.

Approvato.

Articolo 17: « La votazione di ogni articolo si fa per alzata di mano. Seguirà, se domandata, la controprova pure per alzata di mano. La votazione si fa per appello nominale

se richiesta da almeno un terzo dei consiglieri presenti. Se dall'appello nominale risulta parità di voti si rinnova la votazione nella seduta successiva ».

È proposto un emendamento al terzo comma: « Se risulta parità di voti, si rinnova la votazione nella seduta successiva ».

Pongo in votazione l'emendamento al comma terzo.

Approvato nel testo seguente: « La votazione di ogni articolo si fa per alzata di mano. Seguirà, se domandata, la controprova pure per alzata di mano.

La votazione si fa per appello nominale se richiesto da almeno un terzo dei consiglieri presenti.

Se risulta parità di voti, si rinnova la votazione nella seduta succeessiva ».

Articolo 18.: « Ogni consigliere presente in sala che non abbia un interesse personale nell'esito della votazione, è obbligato ad emettere il proprio voto, oppure ad indicare la ragione perché intende astenersi ».

BETTINI-SCHETTINI (P.C.I.): Propongo: « Presente nell'aula ».

PRESIDENTE: L'articolo 18 viene proposto all'approvazione con l'emendamento.

Approvato.

Articolo 19.: « Non possono prendere parte alla votazione i consiglieri che hanno interesse nell'oggetto in deliberazione ».

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglo - S.V.P.): Non capisco bene quest'articolo « non possono prendere parte » Cosa s'intende per interessi? Se un partito che abbia 13 consiglieri ha interessi in questo oggetto, questi 13 consiglieri non potrebbero votare. Bisogna definire meglio.

Voci: No, no, no! Si tratta di interesse personale.

PRESIDENTE: La formulazione dell'arti-19 viene modificata così: « Non possono prendere parte alla votazione i consiglieri che hanno interesse personale nell'oggetto in deliberazione ».

ALBERTI-POJA (D.C.): Cosa s'intende per interesse personale? Forse quando si tratta di questioni che gli stanno particolarmente a cuore?

PRESIDENTE: S'intende un interesse di natura materiale e privata. Questo è il concetto in tutti i regolamenti.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Direi: « Che hanno personali interessi privati ». Domani si decide sulla derivazione delle acque del Torrente tale; evidentemente se mio padre o mio fratello vi hanno dell'interesse, io credo che non posso partecipare alla votazione. Io la capisco così.

PRESIDENTE: Questo è il senso. Aggiungiamo pure: privati e materiali. Sarebbe molto più chiaro dire: personali e materiali, per distinguere il contenuto di questo articolo dalle questioni personali nominate nell'articolo precedente.

La formulazione dell'articolo 19 sarebbe: « non possono prendere parte alla votazione i consiglieri che hanno interessi personali e privati nell'oggetto in deliberazione ».

Approvato.

Articolo 20.: « Una legge sanzionata dal Consiglio regionale non potrà essere revocata per tutta la durata della sessione; ogni altra risoluzione non potrà essere revocata nella sessione se non vi concorrono i due terzi dei votanti ».

Per questo articolo 20, vi è una proposta di stralcio, per non costituire vincolo al Consiglio regionale. Apro la discussione.

SALVETTI (P.S.I.): Queso è un testo preso dal regolamento della Camera?

PRESIDENTE: Il regolamento della Camera dice: « Per tutta la legislatura ».

SALVETTI (P.S.I.): Sono per l'abrogazione di questo paragrafo.

Per lo meno il primo è pericoloso e grave. Noi facciamo i primi passi. Andremo adagio nel votare le leggi. Ma può darsi che lungo la strada maturino dei fatti, a distanza di due o tre mesi, per cui si possano anche variare. Lasciamolo nel silenzio, non per leggerezza, ma per un impegno di serietà. La seconda credo potrebbe anche andare.

PRESIDENTE: Si propone che l'articolo venga stralciato o per intero o per metà. Devo aggiungere una cosa. Quando si dice sessione non s'intende la durata di quattro anni, che è la durata del Consiglio, ma le sessioni di primavera e di autunno, cioè al massimo sei mesi di tempo.

UNTERRICHTER (D.C.): Sono d'accordo con quello che ha detto il consigliere Salvetti. Insisto che sia abolita quella prima parte. Se domani ci troviamo nella condizione di dover revocare una legge, lo facciamo perché abbiamo constatato che è contraria agli interessi della Regione. Diranno che facciamo brutta figura. Ma se dobbiamo scegliere fra gli interessi della Regione e la brutta figura, dobbiamo fare gli interessi della Regione.

PRESIDENTE: Se stralciamo anche questo, l'articolo cade per intero.

SCOTONI (P.C.I.): Io sarei dell'opinione di lasciarlo per non riprendere sempre a discutere gli stessi argomenti.

PRESIDENTE: Diciamo: « Una risoluzione del Consiglio regionale non potrà essere revocata nella sessione se non vi concorrono i due terzi dei votanti ». Il primo comma cade.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Fino qui tutti hanno capito. Vorrei specificato come si intende una « *risoluzione* ».

PRESIDENTE: S'intende che non è una legge sanzionata dal Consiglio regionale.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Tutto, fuorché una legge.

SCOTONI (P.C.I.): Domando scusa se riprendo l'articolo precedente, non per proporre una modifica, ma per ricordare che forse qualcosa del genere è bene che sia inserito non tanto nei nostri riguardi, quanto per i cittadini, i quali, se vedono che una legge ha una certa durata, possono regolarsi sopra i loro interessi. Vincolare per quattro anni è forse eccessivo, ma un certo tempo credo che ci voglia. Ormai la cosa è fatta. E faccio solo una osservazione alla Commissione perché voglia tenerne conto.

DEFANT (A.S.A.R.): Mi pare che la proposta del consigliere Scotoni urti contro l'articolo 53 della Costituzione, per cui i cittadini possono far revocare la legge indipendentemente dalla volontà dei consiglieri.

Se un gruppo di cittadini si sente leso nei propri interessi potrà impugnarla, raccogliendo le firme che la legge regionale stabilirà. È un precedente del tutto nuovo, non solo nella legislazione regionale, ma nazionale.

PRESIDENTE: I due concetti non hanno nulla in comune. La legislazione di questi paesi dove esistono l'iniziativa e il referendum, non confonde con la durata della legge, per una legislatura o per una sessione. Sono cose ben diverse. Se i cittadini con la raccolta di un certo numero di firme possono invocare una votazione che cancelli la legge. votata da un Parlamento, la situazione cambia. Qui si discute se il Consiglio mantenga una certa durata alla sua decisione. La serietà di qualunque consesso esige che quando si tratta di una legge, un minimo di durata ci sia. Se il Consiglio ritiene di mantenere l'articolo 20 nella sua formulazione primitiva, mi pare che sulla durata proposta si può trovare l'accordo.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consisiglio - S.V.P.): Vorrei un chiarimento. Qui dobbiamo intenderci su cosa intendiamo per « sessione ». Qualcuno parla di sei mesi e qualcuno di quattro anni. Se è sei mesi, come credo , allora certamente non vedo un gran pericolo: perché una legge ha bisogno di essere applicata prima di essere revisionata. Come possiamo sapere se una legge non corrisponde agli interessi, prima di vederla attuata almeno per due o tre mesi.

Propongo che l'articolo 20 venga così cambiato: « Una legge sancita dal Consiglio regionale non potrà essere revocata per tutta la durata della sessione, a meno che non sia richiesto dai due terzi dei votanti ».

SALVETTI (P.S.I.): Siccome avevo preso la parola, devo dichiarare che era un lapsus; io avevo cambiato sessione con durata; devo convenire che sessione vuol dire sei mesi ed accetto in pieno le osservazioni del vice-Presidente. Non concepisco che dopo sei mesi dobbiamo rimangiarci una legge. Altro era il senso della mia osservazione di prima.

Ritengo che un minimo di durata possa essere garantito ad una legge. Ritiro la mia obiezione.

PRESIDENTE: Per quanto riguarda questo dubbio vale la terminologia dei testi di legge su cui siamo fondati. Lo Statuto speciale all'articolo 28 dice: « Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nelle prime settimane di ogni semestre », con che si intende che le sessioni sono due all'anno. Basterebbe dire: la sessione ordinaria del Consiglio.

BENEDIKTER (S.V.P.): Il secondo comma parla di risoluzione a differenza del primo che parla di legge. Quindi si tratta di provvedimenti di importanza relativamente minore. Simili risoluzioni vengono prese a maggioranza semplice; ora se questa maggioranza semplice si orienta nel senso di una revoca, non è logico che sia richiesta la maggioranza dei due terzi.

PRESIDENTE: La logica è questa, che se uno ha votato a semplice maggioranza, deve avere una motivazione e giustificazione che venga consacrata dai due terzi dei votanti, se intende proporre una revisione o una revoca.

È sottoposta a votazione la proposta che riguarda l'articolo 20. Chi è d'accordo che l'articolo 20 sia stralciato, è pregato di alzare la mano.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Prima di passare a votazione bisogna dire al Consiglio quanti emendamenti sono stati presentati. Caso mai c'è un'altra soluzione.

PRESIDENTE: Il primo emendamento è quello che ha la precedenza. Dato che la più lontana delle proposte, è quella dello stralcio puro e semplice dell'articolo 20, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

Approvato lo stralcio.

ERCKERT (S.V.P.): Prego la Commissione destinata ad esaminare il regolamento definitivo di vedere se questo articolo è necessario o meno.

PRESIDENTE: È fatta raccomandazione che in sede di Commissione venga riesaminato il contenuto dell'articolo 20 testé stralciato.

SALVETTI (P.S.I.): A questo proposito, per non fare due volte il lavoro, deve essere chiarito se gli emendamenti a questi testi devono passare come stanno o se la Commissione si ritenga autorizzata ad introdurre anche qualche variante su cui domani si debba di nuovo discutere.

PRESIDENTE: La Commissione per il regolamento interno è autorizzata a proporre qualsiasi modificazione a questo regolamento provvisorio, che entra in vigore per le ragioni dette prima. Passiamo all'articolo 21: « Nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio regionale se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri. Per la votazione di un progetto di legge è necessaria la presenza di almeno due terzi dei consiglieri. Per l'approvazione di un progetto di legge è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio regionale. Per l'approvazione del bilancio consuntivo della Regione è necessaria la maggioranza speciale di due terzi dei membri del Consiglio. Oltre i casi previsti dallo Statuto speciale, richiedono votazioni per schede segrete le deliberazioni su fatti personali. Il Consiglio regionale può decidere a maggioranza assoluta di procedere anche in altri casi a votazione per schede segrete».

Intorno a questo articolo vi è un emendamento che ha questa formulazione. Comma 1: « Nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio regionale se non è present: la maggioranza assoluta dei suoi consiglieri». Comma 2: « Per la votazione di un progetto di legge è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio regionale». Comma 3: « Per l'approvazione del bilancio consuntivo è ncessaria la maggioranza speciale dei tre quinti dei membri del Consiglio regionale ». Comma 4: « Oltre ai casi previsti dallo Statuto speciale richiedono votazione per schede segrete deliberazioni su fatti personali ». Comma 5: « Il Consiglio regionale è tenuto a procedere anche in altri casi a votazione per schede segrete su richiesta di almeno dieci consiglieri ». È aperta la discussione.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Il terzo comma dice: « Per l'approvazione di un bilancio consuntivo è necessaria la maggioranza speciale dei tre quinti dei membri del Consiglio regionale ». Ora si può comprendere la garanzia che è richiesta, ma io mi domando se non dovremmo aggiungere una chiarificazione per il caso in cui i tre quinti non ci siano. Non dobbiamo prevedere una seconda votazione qualora i tre quinti non venissero raggiunti? Se in prima e in seconda votazione non si ottengono i tre quinti, non basta allora la maggioranza assoluta? Altrimenti non è approvato il bilancio.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): L'osservazione ha il suo contenuto pratico. In tema di votazione del bilancio consuntivo la Giunta deve astenersi dal voto, e allora si riduce il numero dei votanti.

ERCKERT (S.V.P.): Volevo far presente che l'articolo 73 dello Statuto prescrive: « Il bilancio predisposto dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta sono approvati con legge del Consiglio regionale. Per l'approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano ». Quindi bisogna fare richiamo a quest'articolo 73.

PRESIDENTE: Comma terzo. Il comma terzo di questo articolo viene ad essere formulato così: « Per l'approvazione del bilancio consuntivo della Regione si richiama l'articolo 73 dello Statuto speciale ».

Riprendo l'articolo per commi. Comma primo: « Nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio regionale se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri ». Nessuno prende la parola?

Approvato.

Comma secondo: « Per la votazione di un progetto di legge è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio ».

Approvato.

SALVETTI (P.S.I.): Mi pare che sia eccessivo per la presenza. Credo che la maggioranza qualificata dei presenti sia una garanzia proprio di quella serietà e di quell'impegno di cui si è parlato prima.

UNTERRICHTER (D.C.): C'è un comma secondo: « Per la votazione di un progetto di legge è necessaria la presenza di due terzi dei consiglieri ». Noi, fatti un po' i conti, abbiamo proposto: Procuriamo di ridurre questa maggioranza qualificata, di cui riconosciamo il valore ai tre quinti.

SCOTONI (P.C.I.): Lei parla del numero necessario per l'approvazione?

UNTERRICHTER (D.C.): No, per la votazione di un progetto di legge è necessaria la presenza nell'aula dei tre quinti dei Consiglieri. Poi un'altro comma dice che: « Per l'approvazione di un progetto di legge è necessaria la maggioranza assoluta »; ma per la discussione proponevamo che ci siano i tre quinti.

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Invece di « votazione » si dice « discussione ».

PRESIDENTE: Riprendo il secondo comma, che viene proposto alla votazione: « Per la discussione di un progetto di legge è necessaria la presenza di almeno tre quinti dei consiglieri ». Nessuna osservazione?

SALVETTI (P.S.I.): Non so se ho capito bene. Credo che io ed i miei vicini siamo per la formulazione. Intanto la discussione è una cosa ben differente dalla votazione e sappiamo che purtroppo, almeno a Roma, la discussione avviene a banchi vuoti e poi ad un certo momento entrano i votanti. Per me l'atto fondamentale è la votazione, perché la discussione può durare anche due giorni. Quello che interessa agli effetti pratici è la votazione. Quindi l'esigenza della maggioranza qualificata dovrebbe esserci all'atto della votazione. Peggio per coloro che non sentono il dovere di essere presenti alla discussione. Per ovvie ragioni io chiedo di insistere perché rimangano i due terzi.

PRESIDENTE: Viene messo ai voti il primo emendamento di questo comma secondo. « Per la discussione di un progetto di legge

è necessaria la presenza di almeno i tre quinti dei consiglieri ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

Approvato, con 27 voti contro 15.

La formulazione del seguito è così proposta: « Per l'approvazione di un progetto di legge è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti ».

MITOLO (M.S.I.): Io credo che sia più esatto dire: « Per la votazione » e non « Per l'approvazione », così si supera anche il timore espresso dal consigliere Salvetti.

PRESIDENTE: È riproposta la formulazione iniziale del primo emendamento: « Per la votazione di un progetto di legge è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio regionale ».

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Ci vuole « la maggioranza assoluta dei tre quinti richiesti ».

PRESIDENTE: Poniamo ai voti la formulazione.

SALVETTI (P.S.I.): Questo comma ha un senso, se lo agganciamo direttamente al secondo comma. In fondo, la garanzia che si vuole è dei tre quinti, in ogni modo è qui il senso della garanzia vera. Dentro i tre quinti la maggioranza assoluta deve assolutamente farsi valere. Il comma terzo non presenta pericoli se agganciato definitivamente al comma secondo. Altrimenti facciamo un salto nel buio e arriviamo ad una soluzione sbagliata.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Lei dice che « ci vuole la maggioranza assoluta dei tre quinti che devono essere presenti », se ho ben capito? SALVETTI (P.S.I.): Si.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Allora siamo d'accordo.

CAPRONI (P.P.T.T.): Fondiamo i due commi.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Vedo questo pericolo: Siccome ho assistito a due riunioni della Camera, ho visto che se viene messa in discussione una legge, fino al momento della votazione ci sono i presenti, e poi al momento della votazione tutti vanno nel Transatlantico e la votazione viene rimandata al giorno dopo; così si accumulano le riunioni e le competenze. Quindi, per conto mio, basta la maggioranza assoluta dei presenti.

SCOTONI (P.C.I.): Anche se fossero sei?

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Se fossero sei, no. Ce ne vogliono tre quinti. Perché possono venire i signori consiglieri anche per farsi segnare il gettone di presenza e poi andarsene senza votare la legge.

PRESIDENTE: Il terzo comma è così proposto: « Per l'approvazione di un progetto di legge è necessaria la maggioranza assoluta dei tre quinti di cui al comma precedente ».

ERCKERT (S.V.P.): Mi sembra che tutto questo non sia chiaro. Il Consiglio ha diritto di votare, se è regolarmente costituito, se c'è la metà o più della metà dei consiglieri eletti. Quindi il 51 %.

Voci: no!

ERCKERT (S.V.P.): Prima dobbiamo fissare quando il Consiglio regionale è regolarmente costituito. Se vogliamo fissare una

maggioranza più elevata per dare validità ad una legge, allora dobbiamo fissare il primo punto: « Quando il Consiglio è validamente costituito? ».

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): È già detto.

ERCKERT (S.V.P.): Occorrono per una legge i tre quinti dei votanti presenti?

PRESIDENTE: È detto nel primo comma che: « nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri ». Invece quando si tratta di discutere un progetto di legge si richiede questa presenza speciale di « almeno tre quinti dei consiglieri ».

ERCKERT (S.V.P.): Quindi anche per la votazione è necessario i tre quinti dei presenti.

UNTERRICHTER (D.C.): Esprimo una idea personale: Una legge che deve essere obbedita da tutti, deve essere approvata dalla maggioranza dei « consiglieri nominati nel Consiglio regionale »; quindi mi permetterei di insistere che sia richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale: 24 consiglieri.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Allora dobbiamo tornare indietro perché abbiamo già deliberato i tre quinti.

UNTERRICHTER (D.C.): I tre quinti della discussione, ma per l'approvazione la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale. Questa è la primitiva formulazione dell'emendamento: Per l'approvazione d'un progetto di legge è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio regionale.

ERCKERT (S.V.P.): Io credo che questa formulazione sia giusta. Perché si può stabilire senz'altro « la maggioranza assoluta dei consiglieri », mentre quell'altra è un po' complicata.

SALVETTI (P.S.I.): Va chiarito. Qui s'intende che se anche dieci membri del Consiglio regionale sono a casa, sono assenti, il loro numero è valido ed interferisce nella votazione. Ciò non coincide con l'opinione espressa da chi ha parlato un momento fa. Anche gli assenti devono essere computati agli effetti della votazione? Metà più uno dei presenti?

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Rimane fermo quanto già deliberato che per la discussione d'una legge, di un progetto di legge, occorre la presenza di almeno tre quinti del Consiglio. Per l'approvazione della legge avrei formulato - d'accordo anche con altri — questa specie di articolo che viene incontro a tutte quante le tendenze. « Per l'approvazione di un progetto di legge è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio regionale. Qualora in tale votazione questa maggioranza non venisse raggiunta, la votazione viene rinviata alla seduta successiva. nella quale si richiede - per la prima votazione — la maggioranza assoluta, come sopra; in caso negativo, si procede nella stessa seduta, ad una nuova votazione. Per tale votazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti che sono i tre quinti richiesti dal secondo comma ».

PRESIDENTE: Qualcuno vuol prendere la parola riguardo alla formulazione udita?

DEFANT (A.S.A.R.): Vorrei che fosse aggiunto un emendamento per cui si dichiari esplicitamente che il termine della successiva giornata di votazione sia vincolativo e che non si proceda poi alla terza seduta.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Questo è già stabilito, perché è detto: « In caso negativo si procede nella stessa seduta ad una nuova votazione per la quale basta la maggioranza dei tre quinti presenti ».

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Desidero che venga specificato un termine di convocazione per la seconda seduta, perché si può anche convocare il Consiglio un mese dopo la votazione della legge.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Credo che se la legge è urgente, la Presidenza cercherà di convocare al più presto possibile questa seconda seduta.

CRISTOFORETTI (M.S.I.): Sta bene un vincolo.

MAGNAGO (vice-Presidente del Consiglio - S.V.P.): Possiamo vincolarci entro 14 giorni, ma credo che se la legge è urgente, è interesse della stessa Presidenza, il fare presto una nuova convocazione.

PRESIDENTE: Viene posta ai voti la formulazione di questo comma. Chi è d'accordo con la formulazione del dottor Magnago è pregato di alzare la mano.

Approvato ad unanimità meno due.

Quanto al quarto comma, già discusso in antecedenza, sull'approvazione del bilancio, esso resta modificato nel senso che ci si richiama all'articolo 73 dello Statuto.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo chiedere la parola sul comma 6. Per la mozione abbiamo stabilito che devono esserci le firme di tre consiglieri. Mi sembra che adesso il termine di dieci sia troppo elevato. Non pretenderei un numero superiore a quello richiesto per la mozione, perché sarebbe poco logico.

PRESIDENTE: Quale proposta formula?

SCOTONI (P.C.I.): Tre, come per la mozione.

PRESIDENTE: Intorno al comma sesto è proposto un emendamento: portare da dieci a tre i consiglieri che possono richiedere la votazione per schede segrete. Chi accetta l'emendamento è pregato di alzare la mano. Controprova. Chi non è per l'emandamento è pregato di alzare la mano.

Tredici contrari, contro ventinove favorevoli all'emendamento.

L'emendamento è approvato e impone la formulazione del comma sesto in questo modo: « il Consiglio regionale è tenuto a procedere anche in altri casi a votazione per schede segrete su richiesta di almeno tre consiglieri ».

L'articolo 21 è approvato nella seguente formulazione: « Nessuna deliberazione può essere presa dal Consiglio regionale se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Per la discussione di un progetto di legge è necessaria la presenza di almeno tre quinti dei consiglieri.

Per l'approvazione di un progetto di legge è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio regionale. Qualora questa maggioranza non venisse raggiunta, la votazione viene rinviata alla seduta successiva, nella quale pure si richiede per la validità dell'approvazione, la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio regionale; se nemmeno in questa votazione tale maggioranza assoluta viene raggiunta, si procede nella stessa seduta, ad una nuova votazione per la quale è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti, che sono almeno i tre quinti richiesti ai sensi del secondo comma.

Per l'approvazione dei bilanci si richiama l'articolo 73 dello Statuto regionale. "I bilanci predisposti dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale. Per l'approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data dal Ministero dell'interno,...

Oltre ai casi previsti dallo Statuto speciale e dalle Norme di attuazione, richiedono votazione per schede segrete le deliberazioni su questioni personali.

Il Consiglio regionale è tenuto a procedere anche in altri casi a votazione per schede segrete, su richiesta di almeno tre consiglieri ».

Siamo all'ultimo articolo: « Ogni Commissione nominata dal Consiglio regionale elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, un Presidente ed un segretario».

Approvato.

Prima di togliere la seduta passiamo alla votazione sul complesso.

Annunzio, intanto, che mercoledì di questa settimana è stata prevista la riunione di tutti i rappresentanti dei gruppi per la prima discussione intorno alle Norme di attuazione. L'ora è fissata alle 9,30 in questa residenza. In base all'articolo 16 del regolamento provvisorio, pongo ai voti il regolamento nel suo complesso.

TRANQUILLINI (D.C.): È vero, ora è tardi, ma in merito all'articolo 19, volevo proporre questo caso che potrebbe succedere: un consigliere non può votare se si tratta di questioni personali. Supponiamo che dopo una votazione siamo venuti a sapere che la materia interessava un consigliere che ha votato. Come si comporta il Consiglio?

ODORIZZI (Presidente della Giunta - D.C.): Se quel voto è stato decisivo, si vo-

terà di nuovo, ma se la votazione ha raggiunto i 36 voti quando ne bastano 22, basterà deplorare il comportamento del consigliere. Solo se sarà decisivo potrebbe tornarci sopra.

PRESIDENTE: Se nessun altro domanda la parola, pongo in votazione il complesso di questo regolamento provvisorio. Chi è d'accordo di approvare nel complesso questo regolamento è pregato di alzare la mano.

Approvato ad unanimità.

La seduta è tolta (ore 14,10).